

STATUTO

I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Italia Modding Club", in forma di Associazione non riconosciuta.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grosseto (GR), Via dei Mille n. 111, ed ha durata a tempo indeterminato.

Il Consiglio, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

L'Associazione può costituirsi in più Sezioni, anche in altre località, in Italia ed all'estero.

Il trasferimento della sede legale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 Oggetto e scopo

Lo scopo dell'Associazione è aggregare e sviluppare la comunità italiana dei Modders, e delle tecnologie ad esso correlate, diffondendo conoscenze legate al mondo delle modifiche hardware e software, e allo sviluppo di progetti ad esso legati.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi in particolare, ma non esclusivamente, tramite le seguenti attività:

- Preparare, diffondere e pubblicare con qualunque mezzo informatico e non, materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale in questo campo;
- Collaborare con mezzi mediatici;
- Organizzare corsi e manifestazioni, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- Realizzare reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni;
- Partecipare come associazione a convegni, seminari corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste per il raggiungimento dello scopo sociale;
- Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, o singoli individui anche a livello internazionale.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni inerenti o connesse all'oggetto associativo ed in genere tutte le operazioni che saranno ritenute direttamente o indirettamente necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto associativo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

II - I SOCI

Art. 4 Composizione dell'Associazione e criteri di ammissione del Socio

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano per realizzarle, versando la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta (con uno a scelta fra tutti i mezzi possibili, tipo ad esempio posta elettronica semplice, posta elettronica certificata, lettera semplice, raccomandata, ecc....) al Consiglio domiciliato presso la sede dell'Associazione (in caso di comunicazioni cartacee) o all'indirizzo di posta elettronica che sarà reso noto nel sito istituzionale (in caso di comunicazione

dematerializzata) recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti che saranno pubblicati sul sito web istituzionale e verranno tempestivamente aggiornati in caso di modifiche successive. Il Consiglio provvede a rispondere in forma scritta in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respinta della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio è tenuto a dare comprensibile motivazione di detto diniego. Le comunicazioni di accettazione e di diniego devono essere recapitate o in forma cartacea (lettera, raccomandata, fax) oppure in forma elettronica (posta elettronica semplice o certificata, ecc....) presso l'indirizzo riportato nella domanda di richiesta di ammissione.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio. Le somme versate per le quote sociali non sono in nessun caso rimborsabili. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.

I soci Fondatori sono coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri ai Soci Ordinari.

I Soci Ordinari sono tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa che deve essere superiore a quella versata dai soci ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi alla Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 5 Diritti del Socio

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi e, in generale a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. Tutti i Soci ordinari e quelli equiparati hanno diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio di voto in Assemblea. Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo tutti i Soci maggiorenni. Tutti i Soci hanno il diritto di visione dei libri dell'Associazione presenti nella sede associativa.

Art. 6 Doveri del Socio

Ciascun Socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Recesso, esclusione, decesso del socio e mancato pagamento della quota associativa annuale

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) Recesso;
- b) Esclusione;

- c) Mancato pagamento della quota associativa annuale;
- d) Decesso.
- 7.a) Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con uno a scelta fra tutti i mezzi possibili, tipo ad esempio posta elettronica semplice, posta elettronica certificata, lettera semplice, raccomandata, ecc.;
- 7.b) Il socio può essere escluso dall'Associazione per palese violazione del dettato statutario o deliberata azione di danneggiamento nei confronti dell'Associazione. L'esclusione può essere proposta da un organo statutario o da un qualunque Socio. La decisione viene presa dal Consiglio all'unanimità. Se la persona interessata dal procedimento di esclusione è un membro del Consiglio stesso allora il Consiglio delibera all'unanimità con l'esclusione di tale membro. Prima di procedere all'esclusione di un socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione;
- 7.c) Il mancato pagamento della quota associativa comporta automaticamente la cessazione di ogni rapporto tra l'Associazione e il socio stesso che perde immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
- 7.d) Decesso.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

III - ORGANI SOCIALI

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore unico, una Giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro organo esecutivo ed operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA

Art. 9 Composizione dell'Assemblea

L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione, si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'Assemblea.

Art. 10 Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea delibera in sessione ordinaria per:

- a) Stabilire il numero dei membri del Consiglio, e dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- b) Eleggere i membri del Consiglio, e l'eventuale Collegio dei Revisori o del Revisore unico;
- c) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- d) Approvare il rendiconto annuale consuntivo economico e finanziario e quello preventivo;
- e) Approvare l'ammontare della quota associativa;
- f) Prendere decisioni sulla gestione dell'Associazione che non possono essere prese dal Consiglio.

Art. 11 Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare su tutto ciò che riguarda la vita associativa (al di fuori dei casi previsti per l'Assemblea ordinaria) ed in particolare con il potere di:

- a) approvare o respingere le richieste di modifica della Statuto
- b) revocare il mandato del Consiglio nel suo insieme in caso di gravi inadempienze;
- c) deliberare in via definitiva sul ricorso contro l'esclusione di un Socio presentato ai sensi dell'articolo 7.b;
- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del liquidatore

Art. 12 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile della maggior parte dei Soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti di sua competenza e per approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; può essere convocata dal Presidente stesso quando lo ritenga necessario, dal revisore dei conti, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o la metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente; può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso pubblicato su sito web gestito dall'Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati.

L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima della data fissata, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 2 ore e non oltre i 10 giorni successivi.

Art. 13 Costituzione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci (anche in teleconferenza). In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, (anche in teleconferenza).

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea (anche in teleconferenza) tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota di Associazione. Ciascun Socio potrà rappresentare uno o più altri Soci purché munito di regolare delega scritta. In ogni caso nessun Socio può ricevere più di una delega.

Art. 14 Delibere Assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 13.

Art. 15 Verbalizzazione

Le delibere dell'Assemblea e gli eventuali allegati verranno verbalizzati e sottoscritti dal Presidente. I verbali di tutte le assemblee saranno resi accessibili alla libera consultazione da parte dei Soci, tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione, in apposita sezione accessibile ai Soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 Nomina e Composizione

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero che va da 4 a 7 consiglieri, ed è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato dura due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Prima dell'elezione l'Assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Qualsiasi Socio maggiorenne può candidarsi; per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere la stesura di una lista di persone eleggibili disponibile sul sito dell'Associazione in apposita sezione accessibile ai Soci. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio. Il Consiglio Direttivo all'atto dell'elezione provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, ed il Segretario.

Un membro del Consiglio cessa di appartenervi per: dimissioni volontarie, cessazione del mandato, cessazione della qualità di socio e per decesso.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 17 Il Presidente e il Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio, e in caso di comprovata necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, fino al rientro o ad eventuale nuova attribuzione ovvero fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 18 Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività della Associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 19 Il Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci, provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata dell'assemblea ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 20 Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo ha in particolare i seguenti compiti:

- a) attribuire i compiti a ciascuno dei suoi membri, fatte salve le indicazioni dell'Assemblea;
- b) redigere e proporre all'Assemblea il programma di attività dell'Associazione;
- c) curare la realizzazione del programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma delle attività approvato dall'Assemblea;
- d) deliberare su ogni variazione significativa alle attività previste nel programma annuale, nonché sull'apertura di nuovi progetti;
- e) nominare i responsabili dei progetti e redigere i regolamenti che definiscano i limiti di azione dei responsabili stessi. Questi regolamenti dovranno essere sottoposti a ratifica della prima Assemblea dei Soci;
- f) redigere e approvare entro il mese di Novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tale bilancio e tale quota dovranno essere approvati in sede di assemblea entro il mese di dicembre; redigere e approvare entro il mese di maggio di ciascun anno il rendiconto consuntivo finanziario ed economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di giugno. Tali documenti dovranno essere accessibili nel sito web dell'Associazione per la visione dei soli Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi;
- g) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci, motivando l'eventuale rifiuto;
- h) farsi garante del corretto funzionamento generale dell'Associazione e del rispetto delle decisioni comuni.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 21 Delibere del Consiglio

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti con eccezione per quanto riguarda situazioni particolari indicate nel presente Statuto. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza assoluta dei consiglieri. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le delibere del Consiglio e gli eventuali allegati verranno trascritti in apposito libro verbali dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica e sottoscritti dal Presidente. Il libro verbali sarà tenuto

a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione e tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione, in apposita sezione accessibile dai Soci.

IV - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 22 Risorse dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a. quote associative e contributi dei Soci;
- b. contributi dei privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. introiti derivanti da convenzioni;
- e. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- f. sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche;
- g. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione rifiuta ogni convenzione o sponsorizzazione per attività in contrasto con gli scopi sociali.

Art. 23 Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche.

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si impone anche la gratuità delle cariche.

Art. 24 Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvato dall'assemblea dei soci e viene comunicata sul sito web gestito dall'Associazione. Trascorsi trenta giorni dal termine previsto per il pagamento della quota associativa, il Socio si intende escluso di fatto dall'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile.

V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo

VI – NORME FINALI

Art. 26 Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 4;
- b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre Associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai

fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria dei Soci che, in deroga a quanto previsto nell'articolo 13, è da considerarsi regolarmente costituita solo se sono presenti in prima e in seconda convocazione la metà più uno dei Soci, senza possibilità di deleghe. Le modifiche al presente Statuto sono accolte se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 28 Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall' Art. 20.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.28 Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

LENZINI FABIO _____

PARINI PIETRO _____

EPIFANIO MICHELE _____

MARCO FECHINO _____

GANZERLI MINO _____